



Comando Legione Carabinieri Lazio

Servizio Amministrativo
00187 Roma, Piazza del Popolo n.6



PATTO DI INTEGRITA'

OGGETTO: *Iscrizione Albo fornitori del Comando*_____.

La “_____” (in seguito denominata “Ditta”), con sede legale in _____ - ____ (___), Via _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____, in persona del Rappresentante Legale, Signor _____, nato a _____ (___), il __/__/____ e residente a _____, (___, Via _____, C.F.: _____,

VISTO

- l'art.1, co.17, Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, avente per oggetto il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato approvato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”;
- il “*Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa*”, approvato con Decreto del Ministro della Difesa in data 29 gennaio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art.7 della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- la **Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione** n.7 del 17 gennaio 2023 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- il **Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza** (P.T.C.P.) 2022-2024 approvato dal Ministro della Difesa in data 28 aprile 2022,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della ditta che, ai fini della dell'iscrizione all'Albo in premessa, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla S.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque, possa influenzare le decisioni relative alla gara in premessa;
- ad assicurare che non si è accordata, e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere la concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale circa il presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale circa il presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di gara in premessa;

Articolo 2

La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente patto, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
- revoca della aggiudicazione
- escussione della cauzione di validità dell'offerta (provvisoria);
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto (definitiva);
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla S.A. per 5 anni;

Articolo 3

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel D.L. n.90/2014, convertito dalla L.114/2014:

- a) la Ditta si impegna a dare tempestiva comunicazione alla S.A. di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto; ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art.317 del Codice Penale (concussione);
- b) la S.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale: art.317 (*concussione*); art.318 (*corruzione per l'esercizio della funzione*); art.319 (*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), anche aggravato dell'art.319-bis C.P. (*circostanze aggravanti*); art.319-ter (*corruzione in atti giudiziari*); art.319-quater (*induzione indebita a dare o promettere utilità*); art.320 (*corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*); art.322 (*istigazione alla corruzione*); art.322-bis (*peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*); art.346-bis (*traffico di influenze illecite*); art.353 (*turbata libertà degli incanti*); art.353-bis (*turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*).

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione; la Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al D.L. n.90/2014.

Articolo 4

Il contenuto del presente patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato.

Il presente Patto di Integrità è parte integrante, sostanziale e pattizia del negozio stipulato tra le parti, quale allegato allo stesso.

Articolo 5

Il presente patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta, ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna del patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione della gara.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di Integrità fra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico, e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per la ditta

Rappresentante Legale
